

## **“PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE PRIMARIE IN ITALIA”**

1. Si dà luogo ad elezioni Primarie per uno schieramento politico tutte le volte in cui per ciascuna carica vi sia più di un candidato dello stesso schieramento. Possono proporre e firmare una candidatura alle Primarie tutti gli elettori aventi diritto in un collegio o ambito elettorale di riferimento. Le candidature a sindaco devono essere sottoscritte da un minimo di 100 firme per i comuni fino a 15.000 abitanti e crescere per i comuni con popolazione più numerosa in ragione di 10 ogni 2.000 abitanti ulteriori, fino ad un massimo di 2.500 firme. Le candidature a Presidente di provincia ed a parlamentare nazionale devono essere sottoscritte da non meno di 1.500 e non più di 2.000 firme, quelle a Presidente di Regione da non meno di 2.500 e non più di 3.000 firme. Le candidature a parlamentare europeo da non meno di 3.000 e non più di 4.000 in almeno due regioni. Le candidature a Presidente del Consiglio dei Ministri da non meno di 100.000 e non più di 150.000 firme in almeno dieci regioni. In ognuna di queste dieci regioni le candidature devono essere sottoscritte da almeno 10.000 e non più di 15.000 elettori.

2. Possono votare alle Primarie tutti gli elettori del collegio o ambito elettorale di riferimento. Le Primarie si svolgono in due turni, al secondo partecipano solo gli elettori che hanno votato al primo. Al momento della partecipazione al primo turno gli elettori verseranno un modesto contributo (da 5 a 10 Euro) destinato a coprire i costi dell'organizzazione delle Primarie stesse.

3. E' vincitore delle Primarie chi abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se nessun candidato risulta vincitore al primo turno si procede ad un successivo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno.

4. I candidati che partecipano alle elezioni Primarie, le forze politiche e i gruppi che li sostengono s'impegnano a rispettarne l'esito e a collaborare nella successiva campagna elettorale con il candidato risultato vincitore.

5. Le forze politiche ed i gruppi dello schieramento che si fanno promotori delle Primarie, nei modi previsti dal primo punto e nel rispetto dei principi fondamentali, presentano delle candidature e istituiscono un Comitato Organizzatore delle Primarie, nominandovi i propri rappresentanti. Tale Comitato provvederà ad organizzare le elezioni Primarie ed a nominare un Comitato di Garanzia che assicuri il regolare svolgimento delle Primarie secondo le modalità previste da un apposito Regolamento.

### **Nota Finale**

Le elezioni Primarie devono svolgersi in luoghi accessibili e facilmente identificabili dai cittadini elettori che intendano parteciparvi. Gli aspetti logistici dello svolgimento delle Primarie dovranno essere stabiliti secondo modalità da definire dal Regolamento da predisporre per ogni collegio od ambito elettorale. Per lo svolgimento delle consultazioni il Comitato Organizzatore ed il Comitato di Garanzia devono assicurare la segretezza del voto espresso dagli elettori alle elezioni Primarie.

La presente proposta è divulgabile, in tutte le sedi e modi, per il pubblico dibattito.

Bologna, 23 ottobre 2004